



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 1074 DEL 21.3.2024
Corte Sportiva di Appello n. 24

Seduta del 21.3.2024

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Paolo Calcagni, Avv. Giancarlo Borrelli

- visto il reclamo presentato dalla Basket School Messina avverso il provvedimento del Giudice Sportivo n. 610, di cui al C.U. n° 995 del 18/03/2024, relativo alla gara n° 5995 della Serie B Interregionale, con il quale veniva irrogata al tesserato LEONARDO DI DIO BUSA' la squalifica per una gara per proteste avverso decisioni arbitrali con conseguente espulsione e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso (art. 32,3 RG, art. 36 RG);

- sentito il primo arbitro, sig. Antonio Iaia, il quale conferma quanto riportato nel referto di gara. Precisa che, dopo aver segnalato l'allontanamento dal campo di gioco del tesserato Di Dio Busà per somma di fallo tecnico e fallo antisportivo, quest'ultimo si dirigeva verso il secondo arbitro, continuando a protestare e ritardando l'uscita dal campo;

- sentito il secondo arbitro, sig. Luca Leggiero, il quale pure conferma quanto riportato nel referto di gara e la ricostruzione operata dal primo arbitro;

- sentito l'Udc, sig. Antonio Rosucci, il quale riferisce che dopo le proteste a seguito del fallo antisportivo, l'arbitro segnalava al giocatore l'espulsione, rivolgendosi a quest'ultimo con il rituale gesto; a questo punto, gli Udc segnalavano a loro volta all'arbitro che il tesserato non poteva essere espulso, bensì doveva essere allontanato per somma di fallo tecnico e fallo antisportivo;

- sentita l'Udc, sig.ra Chiara Lastella la quale conferma quanto riferito dal collega al tavolo, riferendo altresì che il tesserato Di Dio Busà si recava verso la panchina per poi abbandonare il campo di gioco;

- risultato irreperibile l'Udc, sig.ra Isabella Giordano;

- sentito il dirigente Clemente Mazzù il quale dichiara che il tesserato Di Dio Busà, recatosi in panchina dopo la segnalazione del fallo antisportivo, apprendeva solo in tale frangente che doveva abbandonare il campo di gioco e pertanto si allontanava dallo stesso immediatamente;

- ritenuto preliminarmente che non sono utilizzabili, ai sensi dell'art. 83 RG, ai fini della presente decisione, le immagini video;

- rilevato che, all'esito dell'istruttoria espletata, trova sostanzialmente conferma quanto scritto dagli arbitri nel referto di gara, ovvero che il tesserato Leonardo Di Dio Busà, dovendo abbandonare il campo di gioco a seguito del fallo antisportivo comminatogli, essendo già gravato da precedente fallo tecnico, si avvicinava all'altro arbitro per protestare, ritardando quindi, in tale frangente, l'uscita dal campo di gara;

- ritenuto che, come dedotto dalla reclamante, l'art. 32,3 RG non è applicabile al caso di specie;

- ritenuto tuttavia che la sanzione di cui all'art. 32,3 RG è stata comunque assorbita da quella di cui all'art. 36 RG.

PQM

Rigetta il reclamo e conferma la sanzione della squalifica per una giornata al tesserato
LEONARDO DI DIO BUSA', ai sensi dell'art. 36 RG.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
Napoli, 21 marzo 2024

Il Presidente
Avv. Pasquale Raganati